



DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO
AREA TECNICO-MANUTENTIVA

CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO AL RUP PER LA SUPERVISIONE E COORDINAMENTO DELLA PROGETTAZIONE, VERIFICA E VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’EDIFICIO SEDE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE LAZIO SITO IN VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 – ROMA” AI SENSI DELL’ART. 26 DEL D. LGS. N. 50/2016.

**Bando di Abilitazione MePa: SERVIZI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA’
RdO n. 2204285**

ART. 1 OGGETTO DELL'INCARICO

La Regione Lazio affida al soggetto contraente, che accetta, i servizi tecnici di supporto al Rup per la supervisione e coordinamento della progettazione, verifica e validazione della progettazione relativamente all'intervento di "efficientamento energetico dell'edificio sede della giunta regionale della regione Lazio sito in via Cristoforo Colombo 212 – Roma" ai sensi dell'art. 26 del d. lgs. n. 50/2016.

ART. 2 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Il soggetto contraente espletterà l'incarico in questione alle condizioni tutte previste nel presente Capitolato, negli atti a questo allegati o da questo richiamati, nella documentazione di gara nonché nel rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti in materia, tra cui, in particolare:

- decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni;
- norme di legge, di regolamento ecc. vigenti per le specifiche categorie di opere oggetto del servizio.

L'attività di verifica verrà effettuata sulla documentazione progettuale fornita dalla Regione Lazio. La Stazione Appaltante si impegna a fornire al soggetto contraente, all'inizio del servizio, tutte le informazioni e gli atti in suo possesso attinenti all'espletamento del servizio stesso.

Il soggetto contraente nell'espletamento del proprio incarico dovrà rapportarsi con gli uffici preposti al fine di assicurare il dovuto coordinamento e consentire all'Ente una costante verifica delle prestazioni svolte.

Nello svolgimento del servizio il soggetto contraente deve tener conto delle direttive e delle disposizioni che possono essere impartite dalla Stazione Appaltante. Il soggetto contraente deve, per quanto necessario, rapportarsi con il Responsabile del Procedimento nonché con i suoi eventuali collaboratori di volta in volta interessati, allo scopo delegati, i quali provvedono, ciascuno per le proprie competenze, a fornire le indicazioni e informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare le attività del soggetto contraente durante il loro svolgimento secondo quanto preventivamente e temporalmente concordato al momento dell'affidamento del servizio.

Il soggetto contraente s'impegna a produrre, prima del pagamento del compenso per il servizio svolto:

- a) la documentazione/elaborati indicata/i all'art. 15, nel numero di copie ivi indicate, considerate già retribuite con il compenso stabilito.
- b) una copia della documentazione/elaborati su "supporto informatico", nel formato .pdf e .doc.

Il soggetto contraente è obbligato, senza ulteriori compensi, a:

- a) relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta della Stazione Appaltante;
- b) far presente alla Stazione Appaltante, con la massima tempestività, evenienze od emergenze che si verificano nell'esecuzione delle prestazioni e che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione;
- c) partecipare alle riunioni collegiali indette dalla Stazione Appaltante, anche in orari serali, per l'illustrazione delle verifiche svolte, a semplice richiesta della Stazione appaltante nonché ad ogni altra riunione indetta in ordine all'intervento.

Tutti gli elaborati, documenti e allegati devono essere redatti in lingua italiana. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

ART. 3 SUBAPPALTO

Non è consentito il subappalto.

ART. 4 TERMINI DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

I termini per l'espletamento dell'incarico sono i seguenti:

- l'attività di verifica del progetto definitivo deve essere svolta dal soggetto incaricato entro 25 giorni dalla data di comunicazione dell'incarico e contestuale consegna del materiale da verificare;
- l'attività di verifica del progetto esecutivo deve essere svolta dal soggetto incaricato entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'incarico e contestuale consegna del materiale da verificare.

I giorni si intendono naturali e consecutivi.

Si specifica che, qualora l'attività di verifica comporti una revisione progettuale, il Responsabile del Procedimento stabilirà, a seconda della complessità della revisione, di accordare un eventuale ulteriore tempo al fine dell'emissione del rapporto finale di verifica.

La Regione Lazio si riserva di dare avvio alle attività anche nelle more della stipula del contratto. Il soggetto contraente è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento del servizio. Eventuale proroga potrà essere concessa dal Responsabile del Procedimento solo per cause non imputabili al soggetto contraente, previa motivata richiesta scritta formulata con congruo anticipo.

In ogni caso, qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, deve essere comunicata tempestivamente, per iscritto, al Responsabile del Procedimento.

Il soggetto contraente risponde dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito a variazioni o sospensioni delle prestazioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.

ART. 5 RITARDI NELLA CONSEGNA DEGLI ELABORATI

In caso di ritardo dell'attività di verifica rispetto alle scadenze temporali stabilite, per cause imputabili al professionista, si applicherà un penale per ogni giorno di ritardo pari allo 5‰ (cinque per mille) dell'importo contrattuale (da intendersi riferito alla singola fase progettuale) da trattarsi sul compenso spettante, per un massimo di 20 giorni, superati i quali la Regione Lazio ha la facoltà insindacabile di risolvere il contratto

Le penali non possono superare il 10% dell'importo contrattuale complessivo. Il superamento di detto importo è ritenuto grave inadempienza e può provocare, senza obbligo di messa in mora, la

risoluzione del contratto.

L'applicazione della penale non esclude la responsabilità del soggetto contraente per eventuali maggiori danni subiti dalla Stazione Appaltante.

Le penali sono trattenute in occasione del primo pagamento successivo alla loro applicazione.

ART. 6 CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'importo complessivo del corrispettivo a base di gara, calcolato ai sensi della normativa vigente in materia, è comprensivo di onorari, spese generali e compensi accessori per raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni ed ogni altra attività connessa allo svolgimento dell'incarico. A tale importo verrà applicato il ribasso percentuale offerto in sede di gara.

I pagamenti avverranno, a conclusione della verifica di ciascun livello progettuale, previa presentazione della fattura che verrà pagata in 30 giorni data di ricevimento. Per conclusione della verifica di ciascuna fase progettuale deve intendersi la presentazione, da parte del soggetto incaricato, della documentazione di cui all'art. 15 del presente Capitolato (verbali di verifica e rapporto conclusivo nei formati richiesti).

Le parti convengono che il compenso stimato comporta limite di impegno di spesa per la Stazione Appaltante e resta pertanto inteso che quest'ultima ritiene detto importo come limite massimo del vincolo contrattuale.

Il soggetto contraente rinuncia fin d'ora a richiedere interessi per ritardato pagamento se tale ritardo non dipende da inerzia ma dai tempi necessari strettamente necessari.

I corrispettivi convenuti sono imm modificabili e non è prevista alcuna revisione dei prezzi; gli eventuali aumenti delle tariffe professionali che intervenissero successivamente alla presentazione dell'offerta non avranno alcuna efficacia.

La Regione Lazio è estranea ai rapporti intercorrenti tra il soggetto contraente e gli eventuali collaboratori delle cui prestazioni il soggetto contraente intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a detti collaboratori non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

ART. 7 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il soggetto contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 13.08.2010 n. 136 e si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, entro sette giorni dalla stipula del contratto oppure entro sette giorni dalla loro accensione, se successiva, indicando altresì le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.

L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali e degli interessi di mora.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti previsti dalla legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione

del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010.

ART. 8 INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE

È fatto obbligo al soggetto contraente di accettare ogni verifica o richiesta di documentazione da parte della Regione Lazio purché per attività inerenti il servizio affidato.

Qualora il soggetto contraente non ottemperi, nello svolgimento del servizio, alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare, nei documenti di gara o alle indicazioni e direttive che possono essere impartite dalla stessa, quest'ultima procede, a mezzo PEC, ad intimare il compimento di quanto necessario per il rispetto delle obbligazioni contrattuali entro un termine perentorio, sospendendo gli eventuali pagamenti in corso. In difetto, la Regione Lazio potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Con la risoluzione sorge in capo a Regione Lazio il diritto di affidare a terzi la prestazione, o la sua parte rimanente, in danno del soggetto contraente inadempiente.

Al soggetto contraente inadempiente si intendono addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dalla Regione Lazio rispetto a quelle previste dal contratto risolto, mentre nulla comporta nel caso di minori spese.

L'esecuzione in danno non esime il soggetto contraente inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 9 PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI

Gli elaborati progettuali sono di proprietà della Regione Lazio.

Il soggetto contraente non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, informazioni e dati relativi alle attività oggetto dell'incarico, se non previa autorizzazione della Stazione Appaltante e si impegna a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni, sui documenti e su altro materiale di cui sia venuto a conoscenza nel corso dell'incarico.

ART. 10 RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA

Il soggetto contraente assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia quelli riguardanti i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando la Regione Lazio a riguardo.

Il soggetto incaricato della verifica risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.

Il soggetto contraente deve presentare, contestualmente alla firma del contratto, copia della propria polizza generale di responsabilità civile professionale, rilasciata da compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea.

La polizza dovrà avere un massimale pari ad € 1.500.000,00.

Nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Nel caso in cui il soggetto incaricato dell'attività di verifica sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui durata di cui sopra.

Le spese relative alla polizza sono comprese nel compenso a base d'asta.

ART. 11 GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D. lgs. n. 50/2016, il soggetto contraente, ai fini della sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10% dell'importo a base d'asta, avente validità per il tempo contrattualmente previsto. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, per la garanzia provvisoria, del citato decreto.

La garanzia può essere costituita, a scelta, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia, a scelta dell'affidatario, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.

58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data del certificato di regolare esecuzione. La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto Affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

ART. 12 SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del soggetto contraente tutte le spese relative alla stipula del contratto.

ART. 13 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione e dall'interpretazione del contratto saranno devolute al giudice ordinario. Il foro competente è il Tribunale di Roma.

ART. 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti per le finalità inerenti alla gara saranno trattati esclusivamente nell'ambito della presente procedura, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/03.

In relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti di cui al Titolo III del predetto decreto.

ART. 15 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E NUMERO DI COPIE DA PRESENTARE

Il soggetto contraente dovrà consegnare n. 2 copie cartacee firmate e n. 1 copia su supporto digitale (CD-ROM) sia in formato .pdf sia in formato .doc, rispettivamente per la verifica della progettazione definitiva ed esecutiva, di:

- verbali di verifica del progetto, in data certa, redatti in contraddittorio al progettista;
- rapporto conclusivo riportante le risultanze dell'attività di verifica svolta.

ART. 16 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO

16.1.

Il soggetto contraente dovrà svolgere l'attività di verifica finalizzata alla validazione del progetto esecutivo secondo la normativa vigente ponendo in essere un controllo di tipo formale e sostanziale relativo in modo particolare ai seguenti aspetti:

- la completezza, la coerenza e l'adeguatezza della documentazione progettuale;
- la completezza, la coerenza e l'adeguatezza del contenuto degli elaborati;
- la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- la congruenza tra tavole grafiche e relazioni tecniche;
- il controllo incrociato tra gli elaborati;
- l'affidabilità e funzionalità tecnica dell'intervento, anche in relazione allo stato di fatto;
- la verifica dei presupposti per assicurare la qualità nel tempo delle opere da realizzare;
- la soddisfazione delle esigenze di funzionalità dell'opera;
- la verifica dei requisiti minimi di cantierabilità di tali opere;
- l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- la manutenibilità delle opere, ove richiesto.

16.2.

Le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, con riferimento ai **seguenti aspetti del controllo:**



- a) affidabilità;
- b) completezza ed adeguatezza;
- c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
- d) compatibilità;

intendendosi per:

- a) affidabilità:

- 1. verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;
- 2. verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;

- b) completezza ed adeguatezza:

- 1. verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
- 2. verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;
- 3. verifica dell'eshaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale;
- 4. verifica dell'eshaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati;
- 5. verifica dell'eshaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;
- 6. verifica dell'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;

- c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità:

- 1. verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
- 2. verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;
- 3. verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;

- d) compatibilità:

- 1. la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nella diagnosi energetica;
- 2. la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:
 - a. inserimento ambientale;
 - b. impatto ambientale;
 - c. funzionalità e fruibilità;
 - d. stabilità delle strutture;
 - e. topografia e fotogrammetria;
 - f. sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
 - g. igiene, salute e benessere delle persone;
 - h. superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
 - i. sicurezza antincendio;
 - l. inquinamento;
 - m. durabilità e manutenibilità;



- n. coerenza dei tempi e dei costi;
- o. sicurezza ed organizzazione del cantiere.

16.3.

Con riferimento agli aspetti del controllo sopra citati si deve:

- a) per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente;
- b) per le relazioni di calcolo:
 - 1. verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;
 - 2. verificare che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili;
 - 3. verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;
 - 4. verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;
 - 5. verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;
- c) per le relazioni specialistiche verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:
 - 1. le specifiche esplicitate dal committente;
 - 2. le norme cogenti;
 - 3. le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;
 - 4. le regole di progettazione;
- d) per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;
- e) per i capitolati, i documenti prestazionali e lo schema di contratto, verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno della documentazione prestazionale e capitolare; verificare inoltre il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d'appalto e del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- f) per la documentazione di stima economica, verificare che:
 - 1. i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualità dell'opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;
 - 2. i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezziari della stazione appaltante o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;



3. siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzi;
 4. i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;
 5. gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;
 6. i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;
 7. le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;
 8. i totali calcolati siano corretti;
 9. il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuano la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie c.d. specialistiche;
 10. le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili ad opere simili di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l'obiettivo richiesto dal committente;
 11. i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario;
- g) per il piano di sicurezza e di coordinamento verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera ed in conformità dei relativi magisteri; inoltre che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera, coerentemente con quanto previsto nell'*allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*;
- h) accertare l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione.

16.4.

Non sono ammesse verifiche a campione degli elaborati.

Il Soggetto incaricato deve produrre al RUP, nei rapporti illustrativi dell'attività svolta, le eventuali criticità riscontrate e le azioni proposte per il loro superamento, rendendosi inoltre disponibile a partecipare ad eventuali riunioni che lo stesso RUP possa ritenere opportuno convocare.

Lo svolgimento dell'attività di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di appositi verbali che al termine della procedura saranno consegnati al RUP assieme agli esiti delle verifiche. Gli esiti delle verifiche debbono essere contenuti in apposito documento di sintesi, corredato dei sopradetti verbali nonché degli esiti dell'esame in contraddittorio con i progettisti, documento nel quale è anche adeguatamente rappresentato e motivato l'esito positivo delle verifiche stesse, in modo da consentire al RUP di approvare e sottoscrivere l'atto formale di validazione del progetto.